

Statuto

Costituzione-Denominazione – Sede

Art.1.

È costituita in Gela nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e del Codice Civile, della Legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Comitato Civico Gela Brainstorming", di seguito indicata come Associazione con sede legale in Gela. Il domicilio è sito in Via Ravel n. 10. Si potranno istituire altri domicili con una semplice delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò sia considerato modifica al presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata

In particolare, l'associazione si ispira ai seguenti principi fondativi che:

- a) Tutti gli uomini sono creati eguali che essi sono dotati di eguale intelligenza a prescindere dal ceto sociale, dal livello di istruzione, dall'età, dalla razza, dal sesso, dal luogo di nascita, dalla religione professata e dalla loro ideologia;
- b) Dalla nascita gli uomini hanno alcuni diritti inalienabili ed indisponibili tra questi la vita, la Libertà e la ricerca della felicità;
- c) Il dialogo (dal greco dia, "attraverso" e logos, "discorso") è l'unico metodo di confronto che arricchisce i partecipanti e fa in modo che la ricchezza di visioni, di capacità, d'esperienze possano produrre degli effetti positivi per i singoli e la società. Il dialogo deve essere effettuato con l'uso di un linguaggio non volgare, non scurrile e in linea con le leggi vigenti;
- d) L'identità ed il senso di appartenenza di una comunità sono l'asse portante su cui creare uno sviluppo cittadino che non può essere solo economico, ma anche e soprattutto culturale e sociale;
- e) Le questioni debbano essere delegate ad un livello più vicino al cittadino per garantire efficacia, efficienza, partecipazione e controllo.

Art.2. Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha l'esclusivo perseguimento di finalità di promozione e utilità sociale, culturale ed economica. Fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della libertà, dell'autonomia, della democrazia, della partecipazione sociale e dell'identità territoriale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. In particolare:

- a) Promuovere, progettare, organizzare manifestazioni culturali, sagre e feste cittadine, per mettere in luce tradizioni locali, culturali, storiche, archeologiche socio-educative tendenti a ricostituire l'identità locale.
- b) Promuovere e divulgare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell'Associazione;
- c) Realizzare progetti di turismo responsabile e sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse naturali, storiche, archeologiche, economiche e sociali.
- d) Sostenere, promuovere e diffondere i principi di sussidiarietà nella gestione di beni e servizi collettivi;

- e) Promuovere, sostenere e diffondere principi di ecoturismo sostenibile nel territorio interno e nelle fasce costiere;
- f) Realizzare e promuovere progetti di solidarietà sociali, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative;
- g) Creare, promuovere e sviluppare reti ed enti permanenti o di scopo con altre associazioni e federazioni operanti in settori attinenti alle finalità della Associazione "Comitato Civico Gela Brainstorming";
- h) Divulgare informazioni, news e notizie pubblicate da testate giornalistiche, web-radio, web-tv locali, regionali, nazionali e internazionali;
- i) Realizzazione di azioni di pianificazione, studi e promozione, avviati verso il ricupero e la dinamizzazione dell'area metropolitana di Gela, mediante l'applicazione di strumenti di gestione imprenditoriale alla città (pianificazione strategica, analisi di scenari di futuro, marketing di città e sistemi di indicatori urbani); il fomento della collaborazione pubblico-privato e creazione di capitale sociale nella città, la promozione di leadership intraprendenti e del consociativismo civile e l'innovazione nella gestione imprenditoriale;
- j) Gestione di attività editoriali online, radiotelevisive e carta stampata e produzione di servizi pubblicitari inerenti ai canali sopra indicati;
- k) Istituzione e gestione di sportelli aperti alle istanze del cittadino attraverso la raccolta di bisogni, segnalazione di interesse pubblico e soggettivo;

Art.3. Attività

L'Associazione realizza i propri scopi sociali con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) Affiliarsi ad Associazione di promozione sociale a carattere regionale e/o nazionale di cui condivide finalità e metodi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge 383/2000;
- b) Consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito;
- c) Coordinare, realizzare e promuovere progetti di ricerca e studio;
- d) Coordinare, realizzare e promuovere progetti di formazione;
- e) Partecipare con progetti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali a bandi pubblici emessi da Enti, Fondazioni, Istituzioni Nazionali e Internazionali;
- f) Collaborare con associazioni di produttori, pescatori e artigiani alla realizzazione e gestione di mercatini o fiere per eventi diretti alla vendita e distribuzione diretta dei loro prodotti;
- g) Promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, quali ad esempio la vendita di prodotti dell'artigianato locale, ovvero gadget, materiale informativo, viveri e bevande;
- h) Curare l'edizione di stampe periodiche e non per dare informazioni ai soci e a terzi;
- i) Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- j) Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo;
- k) Compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che si renderanno necessarie e/o utili, e contrarre mutui ipotecari, prestando le necessarie garanzie;
- l) Promuovere il dialogo tra l'amministrazione comunale e i comitati di quartieri della Città anche tramite l'organizzazione di tavoli di confronto;
- m) Istituire sportelli itineranti e mobili nel territorio comunale al fine di intercettare e coniugare più facilmente le necessità espresse rappresentate da parte del cittadino;
- n) Promuovere ed istituire con altri enti sia privati che pubblici, fondazioni di scopo per la gestione e la valorizzazione dei beni archeologici facenti parte del patrimonio storico della Città;

- o) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali o idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Possono diventare soci tutti coloro che condividono i principi dell'Associazione, accettano il presente statuto e il regolamento e si impegnano in prima persona nella vita della stessa.

I soci si dividono in:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione; la qualifica di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione ma versa solo la quota sociale annuale;
- b) Soci ordinari: persone fisiche (maggiorescenti) e persone giuridiche, rappresentate da un loro delegato; versano la quota di iscrizione e la quota sociale annuale.
- c) Soci onorari: persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione stessa. Non è prevista la figura del socio temporaneo.

Art.6. Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16,c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto
2. L'associato può invece essere escluso all'Associazione per:
- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso,
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9-Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2.L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10-Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3.L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento l'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei/volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11-Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è a informata di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. Tutte le cariche, nel rispetto del principio della pari opportunità, sono ricoperte da soci e non danno diritto ad alcun tipo di compenso. Tutte le cariche hanno una durata di quattro anni e non sono ammessi mandati consecutivi.

Art.12-L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla Convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla Convocazione dell'assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto Dal

presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di Esclusione dall'associazione;
- h) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti del Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della più metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati, presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita per la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o Scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto:

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla Prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati

minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno 2/10 (due decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art.16.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 soci.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate Dal presidente con comunicazione disposta almeno due giorni prima della data fissata per la riunione mediante più idonea prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Compiti del Consiglio Direttivo:

1. Redige il programma annuale;
2. Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
3. Elabora le variazioni dello statuto e del regolamento;
4. Fissa le quote associative annuali;
5. Affida la regolare tenuta del libro dei soci;
6. Delibera sull'ammissione delle persone giuridiche e propone la nomina dei soci onorari;
7. Nomina, su proposta del Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso, il Vicepresidente;
8. Nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, il Tesoriere ed il segretario;
9. Delibera sulla ammissione e la decadenza dei soci;
10. Disciplina la figura dei "supporter"- Amici di "Gela" Brainstorming con apposita deliberazione di consiglio;
11. Disciplina la figura del porta voce di "Gela Brainstorming" con apposita delibera di consiglio;

Il Consiglio Direttivo dura in carica (4) quattro anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili solo per un altro quadriennio consecutivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza, il numero dei componenti il Direttivo sia inferiore alla metà più uno, il Direttivo decade automaticamente ed il Presidente deve convocare, entro novanta giorni, l'Assemblea.

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente, l'Assemblea è convocata dal consigliere anziano, sempre entro novanta giorni.

Art.17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; dura in carica (4) quattro anni ed è rieleggibile solo per un'altra volta.

Compiti del Presidente:

- a) Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Proporre il Vicepresidente;
- c) Gestire i fondi in relazione alle attività programmate;

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente tutte le volte che quest'ultimo sarà impossibilitato ad adempiere i propri compiti.

Art.18 Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo. Compiti del Tesoriere:

- a) è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'Associazione;
- b) cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio redige i rendiconti economici;
- c) collabora con il Presidente nella gestione dei fondi per le attività, controfirmato gli atti relativi;
- d) è referente dell'attività di ricerca fondi e finanziamenti.

Art.19 Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.20. L'esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art.21. Le entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) Entrate ammesse dalla legge 383/2000 e sue eventuali e successive modifiche integrazioni.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.22. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.23. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Norma finale

Art.24.

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dall'eventuale regolamento interno, dal Codice civile e dalle vigenti norme in materia.

Agello Egeo Paolo Ciceri
Doroteo Ferraro
Luca - Jovan
Angelo Olevio Ciceri
Nase Stefano Bocca
Agello Giove Ciceri
Emmanuel Gaspare Bonaventura